



# COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

## VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 19/12/2018

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2017 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE -

L'anno **duemiladiciotto** addì **19 - diciannove** - del mese **dicembre** alle ore **17:50** in Olmedo e nella sala delle adunanze della Casa Comunale. Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, con l'intervento dei Sigg.:

MARIO ANTONIO FAEDDA	Sindaco	P	UMBERTO DUIEDDA	Consigliere	P
SALVATORE SIFFU	Consigliere	P	ANGELA SIMULA	Consigliere	P
FABIO ANTONELLO DALA	Consigliere	P	LUCIANO VITTORIO SPANEDDA	Consigliere	P
DANIELA BUSIA	Consigliere	A	MIRKO DERIU	Consigliere	P
GIANLUCA PINNA	Consigliere	P	ANTONIO GIGANTE	Consigliere	P
DAVIDE ISONI	Consigliere	P	ELISABETTA RASSU	CONSIGLIER E	P
FERNANDO SABIU	Consigliere	P			

Consiglieri presenti: **12** - Consiglieri assenti: **1**

Presiede: **Il Sindaco, Avv. Mario Antonio Faedda**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267): **il Segretario Generale: Dr.ssa Tomasina Manconi**

Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

In prosecuzione di seduta, il Sindaco precisa che si tratta di una semplice presa d'atto delle azioni che il comune di Olmedo detiene in Abbanoa come tutti i comuni sardi.

Preso atto dell'assenza di interventi, il sindaco pone in votazione la proposta di cui in oggetto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 28/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n.175. Ricognizione partecipazioni possedute"

**Tenuto conto** che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A, A.1, alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

**Dato atto** che la Giunta comunale con apposita deliberazione assunta in data 89 del 05.12.2018, con oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d'atto e adozione – trasmissione all'organo consiliare, ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

**Considerato** che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 8 Consiglieri, n. 4 astenuti (Consiglieri Simula, Deriu, Gigante e Spanedda;

Con n. 8 voti favorevoli e // contrari

### **DELIBERA**

1. Di approvare gli allegati A e A1, alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
2. Di dare atto che, al contempo, detto piano è stato adottato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione n. 89 assunta in data 05/12/18, con oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d’atto e adozione – trasmissione all’organo consiliare“, e che l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;
3. Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
4. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
5. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
8. che la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Altresì, con n. 8 voti favorevoli e // contrari

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37, comma 2, della L.R. n. 2/2016 e dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

*Per quanto non riportato nel presente verbale, si fa rinvio alla registrazione integrale su supporto informatico depositato presso gli Uffici di segreteria*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**Il Sindaco  
Avv. Mario Antonio Faedda**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dr.ssa Tomasina Manconi**